

Codice A1610B

D.D. 6 luglio 2020, n. 312

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NOVARA (NO)  
Intervento: Realizzazione piscina ad uso privato in area residenziale - Case Sparse Bicocca, 12  
- omissis. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 312/A1610B/2020**

**DEL 06/07/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NOVARA (NO) Intervento: Realizzazione piscina ad uso privato in area residenziale – Case Sparse Bicocca, 12 - *omissis*. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig. *omissis*, pervenuta dal Comune di NOVARA (NO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che al momento della presentazione dell'istanza il Comune territorialmente interessato

dall'intervento oggetto della presente determinazione non risultava idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo a quella data dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto (allegato 2);

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi fino alla data del 15.05.2020;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESPAE/149/2020A/A1600A*

*Rif. n. 27340/A1610B del 11/03/2020*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: NOVARA (NO)  
Intervento: Realizzazione piscina ad uso privato in area residenziale - Case  
Sparse Bicocca, 12 - [REDACTED]  
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di NOVARA (NO) tramite comunicazione PEC in data 09/03/2020 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza che, pur redatta in forma sintetica, contiene gli elementi necessari per la valutazione richiesta, ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di una piscina interrata, di dimensioni cm 500x1.000 e di profondità cm 140, posizionata sul terreno di pertinenza dell'immobile ad uso residenziale in oggetto; la vasca sarà realizzata in calcestruzzo gettato in opera e rivestita internamente in pvc, mentre attorno al bordo della vasca è previsto un marciapiede rivestito con lastre di pietra di Luserna; è prevista inoltre la realizzazione di un basso fabbricato di dimensioni cm 400x200 a ridosso del confine nord-ovest dell'area per gli impianti necessari al funzionamento della piscina, realizzato in muratura portante intonacata e tinteggiata

come l'edificio principale, con copertura a falda singola con struttura in legno e manto in tegole di laterizio,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di NOVARA (NO) non risulta, al momento della richiesta, idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

accertato che l'intervento proposto ricade all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico, imposto con D.G.R. 135-13400 del 9 marzo 1992 avente per oggetto: *"Integrazione degli elenchi delle località soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - Località Bicocca e Valle dell'Arbogna in Comune di Novara"*, per il singolare interesse paesistico ed ambientale, nonché storico e culturale; l'intervento appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda A080 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

considerato che l'intervento interessa un contesto periurbano caratterizzato dalla presenza di insediamenti residenziali a bassa densità, con edifici, come il fabbricato residenziale di proprietà dell'istante, oggetto di ristrutturazioni che ne hanno differenziato i caratteri tipologici rispetto a quelli dell'edificato proprio della preesistente matrice agricola dell'area,

considerato in particolare che la previsione della piscina - interrata, con annesso locale tecnico fuori terra - riguarda un'area a prato di pertinenza dell'edificio residenziale, non percepibile dall'intorno in quanto delimitata dalla recinzione esistente sul cui lato ovest è altresì prevista la piantumazione di una siepe, in prosecuzione di quella già esistente sul lato nord,

considerato pertanto che le opere, così come proposte, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che la pavimentazione a bordo vasca venga realizzata in cubetti di pietra di Luserna, in continuità con quella dell'adiacente marciapiede esistente sul lato nord dell'edificio.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. pro gr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile	Impronta file
1	<i>Relazione Paesaggistica</i>	██████████-06032020-1025.010_0.pmp_rel_paesaggistica-signed.pdf.p7m	43498545b061fc1de1acfb115a9381d48f1ade5edc5ca7782fe86be21262aed
2	<i>Elaborato grafico – Progetto municipale</i>	██████████-06032020-1025.010_1.pmp_pae-mun_01.pdf.p7m	4f4aec57cef81be5dd479ea71d04c5a79b4a54c00654abe73792a0e81b3b7878

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Alida Fiandaca*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**  
*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Novara,

Ministero  
*per i beni e le attività culturali  
e per il turismo*

Alla Regione Piemonte

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Prot. n. <vd. mail di trasmissione>

All.

Class.34.43.04/533.1

**OGGETTO:**

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica e archeologica  
DESCRIZIONE: NOVARA - (NO)  
Realizzazione piscina ad uso privato in area residenziale

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 08.05.2020 (vs prot. 38961 del 07.05.2020)  
protocollo entrata richiesta n.5038 del 08.05.2020

RICHIEDENTE: ██████████ - Privato

PROCEDIMENTO: Autorizzazione interventi su beni paesaggistici (art. 146 d.lgs 42/2004 e s.m.i)-  
Autorizzazione interventi su beni culturali ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004  
e s.m.i. e dell'art. 22.1 delle Norme di Attuazione del vigente PRGC

PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO: Regione Piemonte - Pubblico

ALTRO CONTENUTO:

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;  
Visto l'art. 103 del D.L. 17.03.2020 n.18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed inoltre l'art. 37 del D. L. 8.04.2020 n. 23, riguardanti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;

**Tutela paesaggistica**

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.LGS. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte, nel rispetto delle prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

**Tutela archeologica**

Esaminata la documentazione progettuale trasmessa e accertato che l'area è prossima a "Tracce di antichi assetti centuriati" di cui all'art. 22.1 della NdA del PRGC vigente;

- considerato che a sud-est della città di Novara si sono verificati rinvenimenti archeologici riferibili alla presenza di aree insediative e di necropoli di età romana e che sono tuttora percepibili tracce dell'assetto centuriato del territorio;



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

- valutato pertanto che, allo stato attuale delle conoscenze, sussista il rischio che le escavazioni in progetto possano interferire con manufatti, strutture o stratigrafie di interesse archeologico;  
la scrivente, per quanto di competenza, **esprime parere favorevole** alle opere in oggetto alle seguenti condizioni vincolanti.

Si richiede che tutti i lavori di scavo – compresi quelli per la realizzazione di eventuali piste di cantiere, aree di deposito dei materiali etc.– siano effettuati con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 9 bis, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D. M. 20 maggio 2019 Rep. 244), senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso. Dovrà inoltre essere comunicato con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo della del professionista o della ditta archeologica incaricata e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa e caricata sulla piattaforma web RAPTOR (<https://www.raptor.beniculturali.it/>) idonea documentazione – redatta secondo le norme in uso (relazione, documentazione grafica e fotografica), pubblicate sul sito istituzionale della Soprintendenza – attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse.

Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del provvedimento autorizzativo.

I Responsabili dell'Istruttoria  
arch. A. Ferrante – dott.ssa F. Garanzini

**per Il SOPRINTENDENTE *ad interim***  
*Arch. Antonella RANALDI*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo